CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

Settore Socio Assistenziale – U.O. Alloggi

Visto il R.R. n. 11/2019
In esecuzione:
.- della deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 17/11/2022
.- della determinazione dei Servizi Sociali n. 735 del 21/11/2022

IL COMUNE DI VIADANA

emana il seguente

AVVISO

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIADANA IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE (ART. 25, COMMA 3 – L.R. 16/2016).
– FINANZIAMENTO: FONDI REGIONALI PREGRESSI VINCOLATI-

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ART. 25 L.R. 16/2016.

Il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, volta a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici -SAP–ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3 della Legge Regionale 16/2016).

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ART. 25 L.R. 16/2016.

A.- Il contributo di solidarietà di cui all'art. 25 comma 2 della legge regionale n. 16/2016 è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretta ai nuclei familiari in condizioni di INDIGENZA finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso. I nuclei devono avere un ISEE, in corso di validità, inferiore o pari a € 3.000,00 e aver sottoscritto il contratto di locazione. Ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del R.R. n. 11/2019 l'entità del contributo regionale annuo non può superare l'importo di **€ 1.850,00** e il contributo è riconosciuto per un periodo di mesi 36;

B.- Il contributo di solidarietà di cui all'art. 25 comma 3 della legge regionale n. 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici –SAP- in comprovate DIFFICOLTA' ECONOMICHE.

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' DI CUI AL PRESENTE AVVISO (ART. 25, COMMA 3 L.R. 16/2016):

Possono presentare domanda per l'assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà i nuclei familiari, di cui al punto 2 lettera b), in possesso dei seguenti requisiti alla data del presente avviso:

NUCLEI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE che:

- sulla base alla documentazione presentata per l'anagrafe utenza 2022, siano inclusi nell'**AREA DELLA PROTEZIONE, DELL'ACCESSO E DELLA PERMANENZA,** ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della L.R. 27/2009;
- risultino assegnatari da almeno 24 (ventiquattro) mesi di un servizio abitativo pubblico come previsto dal comma 1 dell'art. 6 del R.R. 11/2019 al momento di presentazione della domanda;
- Che siano in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a **€ 9.360** euro come previsto dal comma 1 dell'art. 6 del R.R. 11/2019;
- non vi sia a carico un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) dell'art. 25 del regolamento Regionale n. 4/2017 o una delle violazioni di cui alle lettere da b) a J) del comma 4 del medesimo art. 25;*
- siano in possesso di una soglia patrimoniale, desunta dalla certificazione ISEE/DSU in corso di validità (anno 2022), corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dell'art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale n. 4/2017;**

4. ENTITA' E DURATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'

PER I NUCLEI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE, ai sensi dell'art.5, commi 2 e 3, del R.R. n. 11/2019
.- l'entità del contributo regionale non può superare l' importo di **€ 2.700,00**;
.- il contributo ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento (2022) nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale;

5. MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, **possono presentare domanda (completa di tutti gli allegati richiesti) dal giorno 23 NOVEMBRE ore 12,30 sino al GIORNO 27 DICEMBRE ore 12,30 - TERMINE PERENTORIO-.**

La domanda di ammissione al contributo regionale, **a pena di esclusione**, può essere inviata:

- all' indirizzo e-mail: **urp@pec.comune.viadana.mn.it:**
- trasmessa a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: COMUNE DI VIADANA – Settore Socio Assistenziale – U.O. Alloggi – P.zza Matteotti, 2 – 46019 VIADANA (MN) e con la seguente intestazione "DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2022**".** Nel caso di trasmissione a mezzo posta, farà fede la data di ricezione da parte dell'ufficio del Comune di Viadana comprovata dalla DATA di apposizione del numero di protocollo;
- consegnata direttamente in COMUNE allo Sportello Sociale previo appuntamento chiamando al numero 0375/786302;

I NUCLEI FAMILIARI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE (art. 25, comma 3, L.R. n. 16/2016), unitamente ALLA DOMANDA – Modello A), devono allegare sottoscritti i seguenti modelli:
.- Modello B) Privacy

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono motivi di esclusione:

a) Le domande redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti;
b) Le domande non debitamente firmate;
c) Le domande per le quali le verifiche condotte dall'Ente Proprietario evidenzino omissioni o situazioni reddituali/patrimoniali/anagrafiche/ecc. non rispondenti a quelle dichiarate dal nucleo familiare in sede di Anagrafe Utenza.
d) mancata sottoscrizione della modulistica allegata alla domanda di cui al punto 5;

7. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 7 R.R. n. 11/2019)

L'ente proprietario, nomina quale responsabile del procedimento per la assegnazione e la gestione del contributo di solidarietà la dottoressa Samanta Santini, che verrà supportata dal nucleo di valutazione, ai sensi dell'art 7 del R.R. n.11/2019.
Il nucleo di valutazione:

a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi di locazione sociale nel limite massimo stabilito dall'art. 3, comma 3 del citato R.R. n.11/2019 -€ 1.850,00;
b) verifica, per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di cui al punto 3 del presente avviso;
c) determina il contributo annuale da assegnare ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel limite massimo stabilito dall'art. 5, comma 3 del r.r. n. 11/2019. - € 2.700,00-;
d) predispone l'elenco dei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;

Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione trasmessa dal nucleo di valutazione:

a) assegna il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza
b) approva la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente e, **in caso di medesimo valore ISEE nazionale, sulla base del valore della morosità in ordine decrescente.**

8. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato viene registrato nella contabilità dell'ente relativa al nucleo familiare beneficiario.

9. SOSPENSIONE E DECADENZA DAL CONTRIBUTO

a) il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale è sospeso dal beneficio in presenza di atti del Comune per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 4/2017 o una delle violazioni di cui alle lettere da b) a J) del comma 4 del medesimo art. 25;

b) il nucleo familiare decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione a programmi definiti con i servizi sociali del Comune o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale;

Il responsabile del procedimento provvede alla dichiarazione di decadenza dal contributo regionale di solidarietà, previa formale comunicazione scritta al nucleo interessato, dando un termine non inferiore a giorni 15 perché possa esperirsi il contraddittorio tra le parti.
Il nucleo provvederà a inviare al responsabile una memoria/controdeduzione scritta. Qualora venga accertata l'insussistenza delle violazioni o condizioni di cui al punto a), il responsabile del procedimento provvede alla revoca della sospensione. Se entro i termini appena sopra indicati il nucleo interessato non ottempera alle richieste di chiarimenti la dichiarazione di decadenza diviene definitiva.
il Contributo Regionale di Solidarietà revocato è utilizzato a scorrimento della graduatoria.

10. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:
Sportello Sociale –U.O. Alloggi nelle giornate di apertura al pubblico o telefonando al numero 0375/786302 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

11. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016)
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del Codice della privacy, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE citato,
si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viadana con sede in Viadana Piazza Matteotti n. 2 P.I. 83000670204 (email: urp@comune.viadana.mn.it.it; sito web: https://comune.viadana.mn.it);
- Responsabile per la protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è la società Progetto Qualità Ambiente nella persona del Signor ARMANDO IOVINO con studio e recapito a Porto Mantovano in Via Parigi, n. 38 –P.I. 02345100206; contattabile al seguente recapito e-mail: dpo@comune.viadana.mn.it;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di una procedura, oggetto del presente AVVISO pubblico, tesa all'assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie assegnatarie di un alloggio SAP, ai sensi del r.r. n. 11/2019, con ammissione o esclusione dei richiedenti, formulazione di una graduatoria e conseguente assegnazione del contributo;
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
- I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla

normativa vigente in materia di amministrazione trasparente (albo pretorio e sito internet del Comune);

- I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile dell'U.O. Alloggi, dagli incaricati del Servizio Sociale e da Regione Lombardia;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Viadana possa rispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;

i diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. 8 luglio 2016 n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi":
- Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" e s. m. i.;
- Regolamento regionale n. 11 del 10 ottobre 2019.

Il responsabile del procedimento
Claudia Caleffi

Viadana, 23/11/2022

f.to Il Titolare di P.O. SUPPLENTE
Settore Cultura - Servizi Scolastici - Istruzione e Asilo Nido –
Coordinamento Servizi Sociali

Dott Martino Conforti

***Art. 25**
(Decadenza dall'assegnazione)

1. *La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune o dall'ALER, previo esperimento del contraddittorio, nei confronti del nucleo familiare assegnatario che:*

a) abbia perduto almeno uno dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7. Limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7è causa di decadenza il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

1) il superamento della soglia economica massima per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, corrispondente ad un valore ISEE di euro 35.000;

2) il superamento del triplo della soglia patrimoniale di cui all'articolo 7 comma 1 lett. c) punti 1) e 2);

3) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve, avente un valore definito ai fini IMU pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel Comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il Comune in cui è situato l'alloggio sociale in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate. E' adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.

4) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia, considerando il percorso più breve;

b) abbia violato le disposizioni di cui al capo IV, titolo III, concernenti l'ospitalità, l'ampliamento, il subentro, la coabitazione, la fusione e la mobilità;

c) non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente proprietario o gestore;

d) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;

e) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;

f) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 16;

g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato o sue pertinenze;

h) abbia contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell'ente gestore concernenti l'uso dell'alloggio o abbia posto in essere reiterati gravi comportamenti lesivi del clima di convivenza civile;

i) abbia causato gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;

j) non abbia, a seguito della diffida dell'ente proprietario o gestore, prodotto la documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 26 o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta, non integrabile d'ufficio. L'esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l'assegnatario presenti la documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito, ottenendo il rilascio dell'alloggio. In tale ipotesi l'ente dispone la revoca del provvedimento di decadenza;

j bis) non abbia provveduto con la dovuta diligenza, essendo stato informato adeguatamente e tempestivamente dall'ente proprietario, a richiedere, avendone i requisiti, contributi regionali a sostegno dei costi per la locazione sociale tramite gli enti proprietari e con le modalità al riguardo previste.

1 bis. *Limitatamente alle fattispecie di cui ai punti 1 e 2, della lettera a), del comma 1, e purché i valori accertati non superino il doppio dell'ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l'ente proprietario, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento delle soglie di cui ai suddetti punti 1) e 2), invia all'assegnatario il preavviso di decadenza con contestuale comunicazione del nuovo canone di locazione applicabile a decorrere dal suddetto preavviso, il cui importo è determinato sulla base della condizione economica attuale del medesimo assegnatario, corrispondente all'area di appartenenza di cui all'articolo 31, commi 4 e 5, lettere a), b) c) e d), della l.r. 27/2009. Con la stessa comunicazione l'ente proprietario assegna un termine di trenta giorni per l'accettazione del nuovo canone di locazione. In caso di accettazione da parte dell'assegnatario il procedimento si conclude con il provvedimento di conferma dell'assegnazione; nei casi di rifiuto, mancata accettazione o accettazione comunicata dopo la scadenza del prescritto termine di trenta giorni, l'ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell'alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6. Se con il successivo aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, oppure ad istanza di parte, l'ente proprietario accerta che i valori della soglia economica e della soglia patrimoniale dell'assegnatario non superano le soglie di permanenza, il canone è rideterminato in base all'area di appartenenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009; se, invece, si accerta nuovamente il superamento delle soglie di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'ente proprietario avvia un nuovo procedimento di decadenza con le modalità di cui al presente comma.*

1 ter. *Secondo le modalità di cui al presente comma, l'assegnatario decade dal diritto di usufruire dei servizi abitativi pubblici ed è tenuto a rilasciare l'unità abitativa assegnata nei casi in cui superi il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza ai punti 1) e 2) della lettera a) del comma 1. Al fine di accertare che il superamento delle soglie suddette non sia dovuto a situazioni eccezionali e contingenti destinate ad incidere in modo non duraturo sulla situazione economica o patrimoniale dell'assegnatario, l'ente proprietario, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento delle soglie di cui al primo periodo, invia preavviso di decadenza e comunica il nuovo canone di locazione, applicabile a decorrere dal suddetto preavviso, determinato sulla base della condizione economica attuale dell'assegnatario, corrispondente all'area della decadenza di cui all'articolo 31, commi 4 e 5, lettera d), della l.r. 27/2009. Con la stessa comunicazione l'ente assegna un termine di trenta giorni all'assegnatario per accettare il nuovo canone. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti il suddetto canone o comunque non comunichi*

la sua accettazione entro il prescritto termine di trenta giorni, l'ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell'alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6. Se l'assegnatario accetta il canone, l'ente proprietario effettua un nuovo accertamento della relativa situazione economica e patrimoniale trascorso un anno dall'accettazione, all'esito del quale:

a) se l'assegnatario continua a superare il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l'ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell'alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6;

b) se l'assegnatario rientra nei limiti delle soglie di permanenza di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il canone è rideterminato in base all'area di appartenenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009;

c) se l'assegnatario, pur non rientrando nei limiti di cui alla lettera b), non superi il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l'ente proprietario provvede con le modalità previste dal comma 1 bis.

1 quater. *Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche al coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto, o componente del nucleo familiare disabile o con patologie croniche e gravemente invalidanti che, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione in deroga ai requisiti economici di permanenza.*

1 quinquies. *Nei casi in cui è accertato il superamento delle soglie di permanenza di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del comma 1, l'ente proprietario può procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, alle modalità di valorizzazione previste all'articolo 31, della l.r. 16/2016.*

2. *Nel caso di nuclei familiari appartenenti alla categoria "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), il mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza. La decadenza è invece disposta qualora il soggetto appartenente alla categoria "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" abbia cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso per causa di servizio, purché sussistano i requisiti di permanenza di cui al presente articolo. Ai nuclei familiari di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni in tema di subentro nell'assegnazione di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.*

2 bis. *Nel caso di nuclei familiari formati da soli anziani ultrasessantacinquenni o di nuclei familiari in cui siano presenti disabili o soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, il superamento della soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza e non determina l'obbligo di rilascio dell'unità abitativa; in tale ipotesi il canone di locazione è determinato sulla base della condizione economica attuale dell'assegnatario, in base all'area di appartenenza ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della l.r. 27/2009.*

3. *Per quanto disposto all'articolo 22 comma 4 della l.r. 16/2016, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall'assegnazione di cui ai punti 3) e 4), della lettera a), del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.*

4. *Ai sensi dell'articolo 26, comma 7 bis, della l.r. 16/2016, la decadenza è, altresì, disposta nei casi in cui i Comuni e le ALER accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi. L'esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l'assegnatario sottoscriva con l'ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta, previa assegnazione di un termine entro il quale non si è comunque proceduto al pagamento della suddetta mensilità, la decadenza dal beneficio della sospensione. A seguito del pagamento dell'ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato.*

4 bis. *In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis, del decreto-legge 93/2013 convertito dalla legge 119/2013, la decadenza è altresì disposta per coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica.*

5. *L'ente proprietario dispone, su istanza dell'interessato, la revoca del provvedimento di decadenza, qualora le condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), della lettera a), del comma 1, relative al soggetto dichiarato decaduto, si modifichino prima dell'esecuzione dello stesso provvedimento e il soggetto medesimo sia in possesso dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 7.*

6. *La decadenza dall'assegnazione:*

a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;

b) determina l'obbligo, per l'assegnatario, di rilascio dell'unità abitativa entro un termine non eccedente i sei mesi;

c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. *L'ente proprietario invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi in almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3) e 4). Qualora a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza delle condizioni sopra previste, l'ente proprietario adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione e lo comunica all'assegnatario.*

*****Art. 7***

(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

Omissis…..

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	**1**	**22.000,00**
2 persone	**1,57**	**23.850,00**
3 persone	**2,04**	**26.200,00**
4 persone	**2,46**	**28.300,00**
5 persone	**2,85**	**30.250,00**
6 persone	**3,2**	**32.00,00**

Omissis…